

IL TRIBUNALE DI SASSARI

nella persona del giudice designato alla trattazione del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, piano del consumatore, iscritto al n. 1 del 2021, dott. Gaetano Savona, introdotto da

Sanna Giovanna, C.F. SNNGNN64L58G203T, rappresentata, giusta procura in atti, e difesa dall'avv. Roberto Dessanti, presso il cui studio in Sassari he eletto domicilio;

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 26.3.2021, Sanna Giovanna ha domandato di essere ammessa alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, *sub specie* di piano del consumatore, depositando la proposta di soddisfazione dei creditori, il piano per l'attuazione della stessa, relazione dell'organismo di composizione della crisi e documentazione a corredo del ricorso.

La ricorrente ha esposto di essere una consumatrice, non avere i requisiti per accedere ad altre procedure concorsuali, di non aver mai fatto ricorso ad altre procedure di composizione della crisi e di versare in una situazione di sovraindebitamento, a cui vuole porre rimedio ricorrendo alla presente procedura ex legge 3 del 2012.

Sotto il profilo passivo, Sanna Giovanna ha rappresentato di aver un'esposizione debitoria complessiva pari a 100.739,00 euro, maturata nei confronti di società finanziarie alle quali si è rivolta per ottenere prestiti, che tuttavia hanno prodotto nel tempo un impegno economico sproporzionato rispetto alla sua capacità economica.

Capacità economica costituita dal reddito da lavoro dipendente (████████) della ricorrente, pari a 2.115,00 euro mensili, assorbiti peraltro in parte preponderante dalle spese correnti mensili, quantificate in 1497,00 euro, necessarie per il sostentamento proprio e del figlio maggiorenne facente parte del suo nucleo familiare e di certo incompatibile con le rate dovute per la restituzione dei debiti contratti, complessivamente pari a 1.710,60 euro mensili.

A fronte del detto reddito, Sanna Giovanna ha esposto che, dal punto di vista patrimoniale, è sostanzialmente incapiente, considerato che la stima dei beni di sua proprietà (quote di proprietà

immobiliari e un autoveicolo) porta ad un valore pari a 13.052,96 euro e, pertanto, l'alternativa liquidatoria alla proposta (di cui si dirà a breve) sarebbe sicuramente svantaggiosa.

Ciò posto, e osservato che tutti i creditori hanno natura chirografaria e non godono di privilegi, la ricorrente ha proposto il pagamento integrale delle spese di procedura e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 23%, impegnando la somma mensile di 463,89 euro, per cinquanta mesi, con pagamento della prima rata dal 31.10.2021.

Rilevato che la ricorrente è certamente qualificabile consumatrice ai sensi dell'art. 6, legge 3/2012, e versa in una situazione di sovraindebitamento meritevole di tutela, e osservato altresì che il piano non pare affetto da vizi, prevedendo la formazione di un'unica, omogenea classe di creditori, l'intestato Tribunale ha fissato udienza per sentire i creditori sull'omologa del piano del consumatore.

All'udienza all'uopo fissata in data 23.6.2021, è comparsa la sola debitrice con l'o.c.c. e ha insistito per l'omologa del piano, comunicato e pubblicizzato come da decreto di fissazione udienza.

§§§

Orbene, come già detto, Sanna Giovanna è sicuramente qualificabile come consumatrice ai sensi dell'art. 6, legge 3/2012 e versa indubbiamente in una situazione di sovraindebitamento meritevole di tutela, anche in considerazione delle ragioni dell'esposizione debitoria.

Altresì, il piano non è viziato, prevedendo la formazione di un'unica classe in modo legittimo, con l'individuazione di un gruppo omogeneo per interessi giuridici e tipologia.

Ancora, deve ritenersi che il piano garantisca, alla luce della consistenza patrimoniale della debitrice, la migliore soddisfazione dei creditori, che pur dovendo subire la falciatura dei loro crediti, ottengono comunque una percentuale di soddisfazione non irrisoria secondo una tempistica congrua, puntualmente specificata, e nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Infine, quanto alla veridicità dei dati forniti e la fattibilità del piano, la ricorrente ha depositato relazione dell'organismo di composizione della crisi, che, appunto, ha asseverato veridicità dei dati forniti dal debitore, la sua meritevolezza e la fattibilità del piano.

In definitiva, ritenuto che il piano soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, legge 3 del 2012, e che non risultino atti in frode ai creditori, deve procedersi all'omologa del piano, prescrivendone le relative forme di pubblicità.

PQM

Visti gli artt. 6, 7, 8, 9 e 12 bis, legge 3 del 2012;

omologa

il piano del consumatore presentato da Sanna Giovanna ai sensi della legge 3 del 2012;

dispone

che il debitore provveda, previo oscuramento dei dati sensibili, e con l'ausilio dell'o.c.c., alle seguenti forme di pubblicità dell'accordo e del presente decreto di omologazione:

- 1) affissione nell'albo del Tribunale di Sassari almeno per tre giorni consecutivi;
- 2) affissione nell'albo pretorio del Comune ove ha residenza il debitore almeno per tre giorni consecutivi;
- 3) pubblicazione sul sito del Tribunale di Sassari per almeno trenta giorni.

Si comunichi al ricorrente.

Sassari, 4 agosto 2021

Il Giudice

dott. Gaetano Savona